



**COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
PROV. DI L'AQUILA**

CAP. 67034 TEL. 0864.48115 FAX 0864.487965
CF 83002390660 P.IVA 00223990664



REGOLAMENTO
Applicazione della Tassa per i Rifiuti Solidi Urbani

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32
del 28.09.1995**

ART. 1
APPLICAZIONE DELLA TASSA
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA

La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e dei rifiuti speciali assimilabili, a norma di legge ai rifiuti solidi urbani.

Per il procedimento relativo all'accertamento e riscossione della tassa troveranno applicazione le norme di cui al Capo XIX del T.U.F.L. approvato con R.D. 1175/31 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.Lgs. n° 507/93.

Alla riscossione della tassa si provvederà, esclusivamente, mediante ruoli nominativi.

L'applicazione della tassa è limitata alle zone di territorio comunale in cui è istituito il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Per le abitazioni coloniche la tassa è dovuta anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso alla abitazione stessa.

ART. 2
SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma del presente Regolamento e delle Leggi vigenti in materia.

La tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonchè a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possano prodursi rifiuti.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 3
DECORRENZA DELLA TASSA

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali resi totalmente sgombri da persone o cose ed aree assoggettate a tassa, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

Le stesse decorrenze avranno le variazioni nella destinazione dei locali.

La tassa è annuale ed è dovuta per intero anche se i locali vengono temporaneamente chiusi o se il servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani venga interrotto per causa di forza maggiore.

ART. 4 DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

La tassa a norma del 1^o comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché il costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata in mq. sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni inferiori al mq. sono trascurate, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi e chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici, o nocivi.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie effettivamente utilizzata rispettivamente per abitazione e attività economica.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

Fino alla adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal vigente Regolamento: Abitazioni Private

Fabbricati Rurali

Uffici Pubblici e Privati

Negozi di frutta e verdura

Negozi Commerciali diversi da frutta e verdura Laboratori artigiani

Opifici Mulini e Frantoi

Bar Caffè e Ristoranti

ART. 6 ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al presente prospetto:

a) gli stabili (e le relative aree) adibiti ad uffici Comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizioni di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;

b) gli edifici e le aree destinate ed aperte al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 15 con annotata la richiesta di esenzione.

L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Municipale.

La stessa deliberazione dovrà prevedere l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 gg., l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata, e che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

ART. 7 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati, purché predisposti all'uso.

I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di:

- a) cucina funzionale
- b) allaccio acqua
- c) allaccio ENEL

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata una licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 8 RIDUZIONI E DEDUZIONI

La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata in caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 5%

Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà.

Le agevolazioni dei precedenti commi, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento della effettiva sussistenza delle condizioni descritte a partire dall'anno successivo a quello della domanda.

In caso di indigenza o impossibilità materiale al pagamento, la Giunta comunale può concedere una riduzione, o in via eccezionale l'esenzione completa, al contribuente che dimostri di trovarsi in particolari e straordinarie situazioni. Il contribuente che ottiene dette agevolazioni è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione che si verifichi alle condizioni che hanno

determinato la concessione di riduzione o di esenzione.

La riduzione o esenzione è fissata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, compatibilmente con le esigenze di bilancio e copertura delle spese del Servizio, su semplice domanda dell'utente.

ART. 9

TARIFFE

La tassa è corrisposta in base alle tariffe deliberate annualmente dal Consiglio Comunale secondo la suddivisione in categorie previste dal precedente art. 6, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

a cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

ART. 10

COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte "SPESE" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni di cui al precedente art. 8, commi 4 e 5, ai sensi del 3^o comma dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93.

ART. 11

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

ART. 12

GETTITO DEL TRIBUTO

La tariffa della tassa è determinata, in modo da ottenere gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4, e 67, comma 3, del D.Lgs. 507/93.

ART. 13

UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCOUO

Allorchè nelle unita immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente una attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

ART. 14 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel_ corso dell'anno.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 100%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio Comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 15 DENUNCE

I soggetti che occupano, o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia, redatta su appositi moduli meccanizzati, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

Entro lo stesso termine del 20 Gennaio e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione che comportino maggiore ammontare della tassa.

La denuncia di cessazione ha valore ai fini dell'applicazione della tassa nei modi descritti all'art. 9, comma 3, del presente Regolamento.

ART. 16 MODALITA' DEI RIMBORSI

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59, e nell'art. 75 del D.Lgs. n° 507/93 ed il pagamento degli interessi dovuti, sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, e comunicata all'utente, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo, nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate, e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, e nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge.

ART. 17 LOTTA ALL'EVASIONE

Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici Comunali dovranno organizzare il servizio come segue: A) Ufficio Tributi

Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede saranno tenute in ordine alfabetico e riporteranno i dati principali relativi all'utenza. Tale schedario potrà essere tenuto anche con mezzi elettronici all'uopo predisposti; B) Ufficio Tecnico e Ufficio Polizia Urbana

Dovranno - assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione;

C) Ufficio Anagrafe

Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

ART. 18 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al controllo dell'esatta applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento, il Comune designa un Funzionario a cui sono attribuiti i poteri previsti dall'art. 74 del D.Lgs. 507/93.

ART. 19 SANZIONI ED INTERESSI

Per le violazioni alle disposizioni di Legge e del presente Regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/93.

L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato art. 76, e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinato in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidività dell'autore.